



COMUNE DI POPPI  
PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
Num. 18 del 30/05/2020**

**Adunanza straordinaria di 1° convocazione-seduta**

**Oggetto:**  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addi trenta del mese di maggio alle ore 09.30 presso la SEDE COMUNALE, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Toni Carlo	X	
2	Vezzosi Silvia	X	
3	Seri Marco	X	
4	Tizzi Giovanna	X	
5	Pancini Luciano		X
6	Carlomagno Silvia	X	
7	Acciai Riccardo	X	
8	Goretti Matteo	X	
9	Barolo Claudio	X	
10	Marri David	X	
11	Ciampelli Alberto	X	
12	Marri Lisa	X	
13	Brunocilla Salvatore		X
		11	2

Assiste alla seduta il Dott. Del Pianta Giuseppe Segretario del Comune.

Il Sig. Toni Carlo, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

VISTO : Parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 COMMA 1° D.Lgs. 267/2000, espresso in forma digitale

Per la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**CECCARELLI SIRIA**

Per la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
COMUNALE  
**SIRIA CECCARELLI**

.....

.....

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

Al punto n. 2 posto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare è entrato in sala il Consigliere Comunale Luciano Pancini e i membri presenti sono n. 12.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02//2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota di base: **0,99%**
- Aliquota agevolata per abitazione principale (*fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*) e relative pertinenze: **0,40%**
- Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (figli, genitori): **0,90%**. Per usufruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente i parenti devono essere residenti nelle citate abitazioni.
- Aliquota agevolata per immobili interessati da attività economiche rientranti nelle categorie catastali "C1" e "C3": **0,71%**
- Aliquota agevolata per immobili rientranti nelle categorie catastali del "Gruppo D" con esclusione delle categorie D4 e D5: **0,76%**;

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- Aliquota per abitazione principale (*fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*) e relative pertinenze: **2,40 ./..** ;
- Aliquota per immobili classificati catastalmente nella categoria "D" : **1,00./..** ;
- Aliquota per immobili non rientranti nelle precedenti casistiche : **0,00** ;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**CONSIDERATO CHE** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille ( art. 1 comma 748 legge 27.12.2019, n. 160 ) – detrazione prevista per abitazione principale € 200,00 ( art. 1 comma 749 legge 27.12.2019, n. 160 );
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille ( art. 1 comma 750 legge 27.12.2019, n. 160);
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,50** per mille ( art. 1 comma 751 legge 27.12.2019, n. 160 );
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille ( art. 1 comma 753 legge 27.12.2019, n. 160 );
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti classificati nelle categorie catastali C01 e C03 interessati da attività economiche aliquota pari al **7,10** per mille ( art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160 );
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,90** per mille ( art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160 );
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,90** per mille.
8. terreni agricoli: aliquota pari al **0,00** per mille;

Con la seguente votazione: Presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Ciampelli, David Marri e Lisa Marri);

#### **DELIBERA**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille ( art. 1 comma 748 legge 27.12.2019, n. 160 ) – detrazione prevista per abitazione principale € 200,00 ( art. 1 comma 749 legge 27.12.2019, n. 160 );
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille ( art. 1 comma 750 legge 27.12.2019, n. 160);
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,50** per mille ( art. 1 comma 751 legge 27.12.2019, n. 160 );
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille ( art. 1 comma 753 legge 27.12.2019, n. 160 );

5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti classificati nelle categorie catastali C01 e C03 interessati da attività economiche aliquota pari al **7,10** per mille ( art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160 );
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,90** per mille ( art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160 );
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,90** per mille.
8. terreni agricoli: aliquota pari al **0,00** per mille;

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**D)** di dare atto che in caso di eventuali deroghe e/o agevolazioni emanate da leggi o decreti governativi a fronte dell'emergenza sanitaria covid-19, quest'amministrazione si adegnerà di conseguenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge da n. 12 membri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Sig. TONI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line il 01/06/2020 ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 16/06/2020, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lvo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.05.2020:

- decorsi 10 giorni dal compimento della pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.Lgs N° 267 del 18/08/2000 ;
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GIUSEPPE DEL PIANTA

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

TRASMESSA AI SEGUENTI UFFICI :

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ◇ TRIBUTI                | ◇ ELETTORALE                    |
| ◇ ECONOMATO              | ◇ STATO CIVILE E ANAGRAFE       |
| ◇ CULTURA                | ◇ ATTIVITA' ECONOMICA - SOCIALE |
| ◇ PUBBLICA ISTRUZIONE    | ◇ POLIZIA URBANA                |
| ◇ FINANZA E CONTABILITA' | ◇ PERSONALE                     |
| ◇ URBANISTICO            | ◇ BIBLIOTECA                    |
| ◇ TECNICO                | ◇ SOCIALE                       |